

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLE CONTRIBUZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE OBBLIGATORIA: INDICAZIONI E ISTRUZIONI INPS

L'art. 11 del d.l. 31/12/2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/2021 n. 21, rubricato "Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", dispone al comma 9 che: *"I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"*.

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 10/8/2021 n. 126, ha illustrato come segue gli effetti della citata disposizione, avuto riguardo altresì alle previsioni di cui all'art. 37, comma 2, del d.l. 17/3/2020 n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24/4/2020 n. 27 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020), che sono state oggetto di trattazione nella circolare 28/5/2020 n. 64 al paragrafo 10^(*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2020, pagg. 62 e 63).

1. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLE CONTRIBUZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE OBBLIGATORIA PER IL PERIODO DAL 23 FEBBRAIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020

L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2, che: *"I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"*.

La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.

Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.

In ordine agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione, si fa integrale rinvio ai contenuti della citata circolare n. 64/2020 (pubblicata, come già indicato, su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2020, N.d.R.).

2. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLE CONTRIBUTIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE OBBLIGATORIA PER IL PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2020 AL 30 GIUGNO 2021

L'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 1.

L'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020 determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.

3. EFFETTI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLE CONTRIBUTIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE OBBLIGATORIA PER I PERIODI DAL 23 FEBBRAIO 2020 AL 30 GIUGNO 2020 E DAL 31 DICEMBRE 2020 AL 30 GIUGNO 2021

La lettura coordinata delle due norme (art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020), che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione caratterizzati dalla soluzione di continuità, può dare luogo alle seguenti fattispecie^[1].

3.1 Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020

Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dall'1 luglio 2020, sommando 129 giorni all'originario termine di maturazione della prescrizione.

Per la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi con i quali individuare la regola attraverso cui determinare il nuovo termine di scadenza della prescrizione:

a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione;

^[1] Si evidenzia che tutti gli esempi formulati fanno riferimento alle ipotesi di prescrizione relativa alla notifica di atti di accertamento. Le regole trovano applicazione anche con riguardo alla prescrizione relativa a tutte le scadenze legali degli adempimenti mensili o periodici.

b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.

Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile secondo gli esempi indicati nei punti a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data compresa tra l'1 luglio 2020 e il 6 novembre 2020 in cui è stato notificato l'atto interruttivo.

Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

3.2 Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020

Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dall'1 luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020).

Anche per questa ipotesi, al fine di agevolare la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi, che consentono di individuare la regola per stabilire il nuovo termine di maturazione della prescrizione:

a) se il termine di prescrizione doveva maturare l'1 luglio 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 6 novembre 2020 e, pertanto, l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data;

b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020 e, pertanto, l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data.

Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, secondo la regola di cui agli esempi a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell'atto interruttivo compresa tra il 6 novembre 2020 e il 30 dicembre 2020. Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

c) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Tenuto conto che, a decorrere dalla stessa data, per effetto dell'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, opera l'ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, l'atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data dell'1 luglio 2021 (dal 24 agosto 2020 + 129 giorni + 182 giorni).

3.3 Prescrizione che matura dal 31 dicembre 2020

Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31 dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui all'art. 37, comma 2, del

d.l. n. 18/2020 e la sospensione di cui all'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni).

Gli effetti delle sospensioni disposte dalle due previsioni normative cessano per tutti i crediti per i quali la prescrizione ha iniziato a decorrere dall'1 luglio 2021: da tale data, infatti, il computo della prescrizione torna a essere effettuato secondo l'ordinario regime della prescrizione di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995.

Resta inteso che il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina sempre l'inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione. In particolare, ove l'atto interruttivo sia stato notificato durante il periodo di sospensione del decorso della prescrizione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), il termine di prescrizione quinquennale è iniziato a decorrere dal termine ultimo del periodo di sospensione e, pertanto, dall'1 luglio 2021 ^[2].

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2943 del Codice civile, ha efficacia interruttiva ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, sia esso stragiudiziale o giudiziale; in ambito stragiudiziale l'atto consiste in una richiesta o intimazione scritta del creditore indirizzata al debitore e diretta a ottenere l'esecuzione della prestazione (pagamento dei contributi). La legge attribuisce il medesimo effetto al riconoscimento del debito da parte di colui (contribuente) nei confronti del quale il diritto può essere fatto valere.

Per quanto riguarda gli atti interruttivi posti in essere dall'Istituto e ritenuti idonei ai fini dell'interruzione della prescrizione, oltre a richiamare quanto già rappresentato in proposito con la circolare n. 69 del 25 maggio 2005 ^(**) (*pubblicata su API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14/2005, N.d.R.*), si precisa che tra questi rientra qualunque concreta attività di indagine o attività ispettiva compiuta dall'Istituto in qualità di titolare della contribuzione omessa.

Al contrario, come già si è avuto modo di chiarire, non sono idonei a determinare l'interruzione del termine di prescrizione atti d'iniziativa, assunti da soggetti diversi, tra i quali si annoverano i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell'omissione contributiva. Ricorrendo tale fattispecie, l'omissione contributiva dovrà essere notificata al contribuente riportando nell'atto di diffida il riferimento all'atto di accertamento posto a base della richiesta.

4. GESTIONI PREVIDENZIALI ESCLUSIVE, FONDI PER I TRATTAMENTI DI PREVIDENZA, TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO E TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO CUI SONO ISCRITTI I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE

Le disposizioni in esame non trovano applicazione al regime di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dovute alle gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni

^[2] Per es., se il termine di prescrizione doveva maturare il 16 gennaio 2021, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni + 182 giorni), sarebbe maturato il 23 novembre 2021. Qualora l'atto interruttivo della prescrizione sia stato notificato il 15 gennaio 2021, il nuovo termine di prescrizione quinquennale è iniziato a decorrere dall'1 luglio 2021, senza possibilità di avvalersi per intero dei giorni di sospensione della prescrizione di cui all'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e all'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020.

pubbliche di cui al d.lgs. 30/3/2001 n. 165, e afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015.

Rispetto a tali contribuzioni, infatti, i termini di prescrizione di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 non si applicano fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 3, comma 10-bis, della stessa legge.

Diversamente, rispetto alle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dovute alle medesime gestioni e afferenti ai periodi di competenza dall'1 gennaio 2016, assoggettate all'ordinario regime della prescrizione di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della citata legge n. 335/1995, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020 e all'art. 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020.

In tale caso, valgono le medesime indicazioni contenute nel paragrafo 3.3, relativamente all'ipotesi in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi dal 31 dicembre 2020.

Pertanto, avuto riguardo alle sospensioni disposte dai citati articoli 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, e 11, comma 9, del d.l. n. 183/2020, il computo del nuovo termine di scadenza della prescrizione subirà l'allungamento di 311 giorni (129 giorni + 182 giorni) dell'originario termine di maturazione della stessa. A titolo esemplificativo, per il periodo di competenza gennaio 2016, la prescrizione maturerà il 24 dicembre 2021 (dal 17 febbraio 2021 originario termine di prescrizione + 311 giorni).

5. GESTIONI PREVIDENZIALI ESCLUSIVE, FONDI PER I TRATTAMENTI DI PREVIDENZA, TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO E TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO CUI SONO ISCRITTI I LAVORATORI DIPENDENTI DI DATORI DI LAVORO PRIVATI. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE

Per i datori di lavoro privati che versano i contributi per i propri dipendenti presso una delle gestioni pubbliche il computo della prescrizione non si applica ai periodi di competenza anteriori al 12/2014 fino al 31 dicembre 2019 (5 anni dal 31 dicembre 2019), termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2018 e successivamente prorogato (cfr. la circolare n. 117 dell'11 dicembre 2018).

Restano esclusi dal procedimento di regolarizzazione i contributi dovuti dai predetti datori di lavoro privati per i periodi di competenza anteriori al 12/2014 (competenza 11/2014), per i quali alla data dell'1 gennaio 2020 non risultino effettuate le relative denunce e/o non sia stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.

Analogamente, non ricorrendo alcuna delle due predette fattispecie (denuncia e/o notifica di un atto interruttivo) non potranno essere oggetto di regolarizzazione i contributi relativi ai periodi di competenza 12/2014 e 01/2015, restando esclusa l'applicazione della sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 37, comma 2, del d.l. n. 18/2020, tenuto conto della scadenza della prescrizione maturata in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Per i termini di prescrizione in scadenza dal 23 febbraio 2020 si fa rinvio alle indicazioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3.

(*) Circolare INPS n. 64/2020 (paragrafo 10)**«10. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020) e attività di formazione degli avvisi di addebito**

L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", dispone, al comma 2, che: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo". La norma in esame ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. La sospensione ha come effetto quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. In base al citato articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, se la prescrizione del diritto di credito dell'Istituto è iniziata a decorrere antecedentemente al 23 febbraio 2020, la prescrizione di cinque anni prevista dall'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, si allungherà di un periodo ulteriore corrispondente a quello di sospensione. Pertanto, la prescrizione maturerà quando la somma del numero di giorni antecedenti al 23 febbraio 2020 e di quelli successivi al 30 giugno 2020 sarà pari complessivamente a cinque anni. Resta inteso che il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina l'inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione. Se l'atto interruttivo è stato compiuto antecedentemente al 23 febbraio 2020, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell'atto interruttivo e per esso opererà, per effetto della sospensione, l'allungamento pari a 129 giorni; se, invece, l'atto interruttivo è compiuto successivamente al 23 febbraio 2020, il termine di prescrizione quinquennale avrà decorrenza dal 1° luglio 2020 qualora sia notificato durante il periodo di sospensione oppure dalla data di notifica dell'atto medesimo se successiva al 1° luglio 2020. Ove, invece, il decorso della prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020), l'inizio stesso sarà sempre differito al 1° luglio 2020 con l'effetto che il termine di prescrizione maturerà una volta decorsi cinque anni da tale data (30 giugno 2025). Resta fermo l'effetto del compimento di validi atti di interruzione della prescrizione compiuti durante tale periodo. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2943 c.c., ha efficacia interruttiva ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, sia esso stragiudiziale o giudiziale; in ambito stragiudiziale l'atto consiste in una richiesta o intimazione scritta del creditore indirizzata al debitore e diretta ad ottenere l'esecuzione della prestazione (pagamento dei contributi). La legge attribuisce il medesimo effetto al riconoscimento del debito da parte di colui (contribuente) nei confronti del quale il diritto può essere fatto valere. Per quanto riguarda gli atti interruttivi posti in essere dall'Istituto e ritenuti idonei ai fini dell'interruzione della prescrizione, oltre a richiamare quanto già rappresentato in proposito con la circolare n. 69 del 25 maggio 2005, si precisa che tra questi rientra qualunque concreta attività di indagine o attività ispettiva compiuta dall'Istituto in qualità di titolare della contribuzione omessa. Al contrario, come già si è avuto modo di chiarire, non sono idonei a determinare l'interruzione del termine di prescrizione atti d'iniziativa, assunti da soggetti diversi, tra i quali si annoverano i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell'omissione contributiva. Ricorrendo tale fattispecie, l'omissione contributiva dovrà essere notificata al contribuente riportando nell'atto di diffida il riferimento all'atto di accertamento posto a base della richiesta. La previsione normativa è pertanto destinata a produrre effetti che si esauriranno solo al compimento di un quinquennio dalla data del 30 giugno 2020 quando l'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 – 30 giugno 2020) sarà divenuto irrilevante ai fini di qualsivoglia computo.»

() Circolare INPS n. 69/2005**

OGGETTO: Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Precisazioni e chiarimenti.

SOMMARIO: La circolare illustra i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di prescrizione ai sensi

dell'art.3, comma 9 della legge 335/1995.**1) Premessa.**

Con circolari n.262 del 13 ottobre 1995 e n.18 del 22 gennaio 1996 l'Istituto ha già fornito indirizzi interpretativi in materia di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 3 commi 9 e 10 della legge n.335/95.

In materia, la sentenza della Corte di Cassazione n.2100 del 12 febbraio 2003, oggetto del messaggio n.10 emesso dal Coordinamento Generale Legale l'8 maggio 2003, ha costituito l'unica deroga agli indirizzi espressi nelle circolari citate in quanto affermava che i crediti contributivi maturati prima del 1 gennaio 1996 non possono mai considerarsi prescrivibili nel più breve termine dei cinque anni, ritenendo che la durata del termine di prescrizione si dovesse determinare in base al periodo di riferimento del credito.

Successivamente la Suprema Corte con le sentenze 17.12.2003 n. 19334, 7.01.2004 n.46 e 6.04.2004 n.6706 ha nuovamente affermato e consolidato il precedente orientamento.

Si rende, pertanto, indispensabile fornire una interpretazione corretta dei canoni essenziali della prescrizione del diritto dell'ente previdenziale ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, secondo le regole poste dall'art.3, commi 9 e 10 della legge 335/1995, così come interpretate dalla giurisprudenza più recente.

1. Decorrenza della prescrizione ed efficacia degli atti interruttivi.

Si rammenta in primo luogo che, in materia di diversa durata della prescrizione del credito contributivo, la legge n.335 del 1995 distingue tra atti posti in essere ad iniziativa dell'Ente ed atti posti in essere su denuncia del lavoratore, principio che non contrasta con quello generale stabilito dall'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, secondo il quale l'interruzione della prescrizione dei contributi per l'assicurazione obbligatoria si verifica solo per effetto degli atti, indicati dall'art. 2943 codice civile, posti in essere dall'INPS, titolare del relativo diritto di credito, e non quando anche uno di tali atti sia posto in essere dal lavoratore, come nell'ipotesi di azione giudiziaria da questi proposta nei confronti del datore di lavoro.

In base alla disposizione in parola, anche la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti è idonea a determinare in dieci anni il termine della prescrizione nei confronti dell'INPS o degli altri Istituti previdenziali a condizione che l'Ente emetta l'atto interruttivo di propria competenza.

Si ricorda in proposito che la legge n.335/95 è entrata in vigore il 17 agosto 1995 ed ha posto la data del 1 gennaio 1996 come decorrenza per la riduzione della prescrizione a cinque anni.

Quindi gli atti interruttivi notificati e le procedure intese al recupero, iniziate prima del 17 agosto 1995, hanno efficacia interruttiva della prescrizione diversa (per dieci o cinque anni) a seconda del tipo di contribuzione; tali periodi vanno poi aumentati del periodo di sospensione triennale di cui all'art.2 della legge n.638/83.

Ne discende che attualmente si possono configurare tre differenti situazioni per calcolare con certezza il decorso della prescrizione del credito contributivo, a seconda del momento dell'eventuale esercizio (o mancato esercizio) di un atto interruttivo della prescrizione stessa:

- la prima per il periodo fino al 31.12.1995 trascorso senza compimento di atti interruttivi;
- la seconda per il periodo dal 17 agosto 1995 e fino al 31.12.1995 trascorso col compimento di atti interruttivi;
- l'ultima per periodi dal 01.01.1996.

Di conseguenza, la possibilità di recuperare i contributi relativi ad anni precedenti si tradurrà in atti concreti in modo diverso anche a seconda della data dell'ultimo atto interruttivo dei termini (se posto in essere):

- se l'atto è stato compiuto prima del 17 agosto 1995, possono essere recuperati i contributi IVS risalenti ai tredici anni precedenti, in quanto gli stessi restano assoggettati alla prescrizione decennale ed alla

sospensione triennale prevista dalla legge 11 novembre 1983 n.638 (in questi termini sentenza Cassazione 7.1.2004 n.46);

- se invece risulta essere stato compiuto tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, il recupero dei contributi potrà retroagire per soli dieci anni. Ovviamente in tal caso, per evitare la perdita del diritto per prescrizione, il successivo atto interruttivo deve intervenire entro i dieci anni dal precedente.

In ogni caso, ed ancorché si tratti di contributi riferentesi a periodi successivi al 1° gennaio 1996, la denuncia del mancato pagamento dei contributi stessi da parte del lavoratore dipendente o a progetto o del collaboratore coordinato e continuativo comporta che il termine prescrizionale sia decennale, sempre che l'Istituto provveda ad emettere il proprio atto avente efficacia interruttiva.

I contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN, etc.) si prescrivono in cinque anni anche a seguito della legge n.335/1995, in quanto nulla è cambiato rispetto alle precedenti disposizioni.

È opportuno rammentare che hanno efficacia interruttiva della prescrizione relativamente al residuo debito, anche i pagamenti in acconto di un debito già denunciato come, ad esempio, la contribuzione denunciata in occasione dei condoni. In considerazione di ciò e per evitare la prescrizione del debito residuo, le Sedi sono invitate a definire, con le relative procedure, i condoni per i quali risultano interrotti i pagamenti per oltre due rate e a diffidare i debitori. Per l'area agricola, le diffide, relativamente ai condoni, sono state emesse dalla Sede Centrale.

2. Prescrizione dei contributi dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

I criteri di applicazione dell'istituto della prescrizione in materia di contributi dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (c.d. professionisti non iscritti ad altre casse), nei termini introdotti dalla citata legge n.335/1995, sono stati illustrati dalla circolare n. 104 del 16 maggio 1996.

Con detta circolare, in riferimento agli artigiani ed ai commercianti, veniva ribadito il principio, già espresso in precedenti disposizioni, secondo il quale per la contribuzione dovuta sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile di cui alla legge n. 233/1990, la prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui l'Amministrazione finanziaria dello Stato comunica all'Istituto il reddito prodotto dal soggetto tenuto al pagamento della relativa contribuzione previdenziale. E ciò in considerazione dell'insussistenza di norme che imponessero al contribuente di comunicare all'Istituto il proprio reddito e della disposizione contenuta nell'art. 2935 del Codice civile, in base al quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Si fa presente, a tal riguardo, che tale orientamento è stato recentemente censurato da numerose sentenze di merito che hanno evidenziato l'insussistenza, nella fattispecie, di un'impossibilità giuridica di riscuotere, ben potendo l'Istituto chiedere la denuncia dei redditi agli interessati o all'Amministrazione finanziaria.

Alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, anche al fine di evitare la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese legali, si è giunti nella determinazione di applicare, in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, gli stessi criteri in atto per i contributi dovuti sul predetto minimale.

Conseguentemente il termine prescrizionale decorre dal giorno in cui i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.

Il nuovo indirizzo sarà applicato a tutte le situazioni non definite alla data di emanazione della presente circolare, ivi comprese quelle relative ai lavoratori autonomi di cui all'art. 50 del TUIR. I contributi iscritti a ruolo e prescritti saranno sgravati d'ufficio, mentre i ricorsi amministrativi giacenti riguardanti l'argomento saranno restituiti alle rispettive strutture che, verificata l'assenza di atti interruttivi, adotteranno i conseguenti provvedimenti di annullamento dell'imposizione.

Non appare superfluo evidenziare, a tal riguardo, che le modalità di riscossione dei contributi introdotte dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, con la conseguente attribuzione di competenze all'Amministrazione finanziaria dello Stato, sono pienamente compatibili con il criterio di computo dei termini prescrizionali sin qui descritto.

L'attuale ripartizione delle attribuzioni tra l'INPS e l'Agenzia delle Entrate limita, peraltro, l'intervento dell'Istituto in materia alle sole fattispecie non coinvolte dall'azione di recupero dell'Amministrazione finanziaria.